




*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
di concerto
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali



VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso che il



Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che il D.L. 29 agosto 2003, n. 293, convertito con modificazioni, nella Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) ha previsto l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione (RNT);


CONSIDERATO che con il D.P.C.M. dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo il riferimento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 3 della concessione 20 aprile 2005, dal 1 novembre 2005 è quindi concessionario pubblico delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, e che è in atto la predisposizione del Piano di Sviluppo 2011;

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente nell'emissione del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica in sede statale, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della



Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in data 15 ottobre 2010 ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. Il Rapporto Preliminare è stato trasmesso da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. per via elettronica a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando entro il giorno 15 dicembre 2010 la scadenza per l'invio delle osservazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Osservazioni ex art. 13 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- Comune di Lestizza Prot. 11185 del 15/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4434 del 17/12/2010;
- Comune di San Vito al Torre Prot. 4442 del 14/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4434 del 17/12/2010;
- Comune di Pozzolo del Friuli Prot. 18708 del 14/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4434 del 17/12/2010;
- Regione Liguria Prot. 175164 del 16/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4464 del 20/12/2010;
- Comune di Mortegliano Prot. 16308 del 14/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4470 del 21/12/2010;
- Comune di Santa Maria la Longa Prot. 9557 del 15/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4502 del 22/12/2010;
- Comune di Trivignano Udinese Prot. 6798 del 15/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4502 del 22/12/2010;
- Regione Marche Prot. 748700 del 07/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4537 del 23/12/2010;
- Comune di Pavia di Udine Prot. 18910 del 13/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4537 del 23/12/2010;
- Comune di Basiliano Prot. 18201 del 13/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4537 del 23/12/2010;
- Arpa Campania Prot. 46712 del 22/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2010/4552 del 24/12/2010;



- Comitato per la vita del Friuli Rurale acquisita al prot. CTVA/2010/4561 del 28/12/2010;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno – già pervenuta Prot. 5569 del 01/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/12 del 05/01/2011;
- Regione Liguria Prot. 175165 del 16/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/12 del 05/01/2011;
- Parco Nazionale Alta Murgia Prot. 4429 del 22/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/12 del 05/01/2011;
- Comune di Santa Maria la Longa Prot. 9560 del 15/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/12 del 05/01/2011;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. 38572 del 21/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/13 del 05/01/2011;
- Autorità di Bacino della Puglia Prot. 7199 del 07/06/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/76 del 17/01/2011;
- Regione Valle d'Aosta Prot. 13416 del 07/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/118 del 18/01/2011;
- Regione Toscana Prot. 9560 del 15/12/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/12 del 05/01/2011;
- Regione Campania parere DGRT n. 11 del 17/01/2010 acquisita al prot. CTVA/2011/188 del 26/01/2011;
- Autorità di Bacino della Puglia Prot. 381 del 14/01/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/424 del 15/02/2011;

CONSIDERATO che in data 16 dicembre 2010, la Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha espresso il parere n. 620 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2011;

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2011 con nota prot. TE/P20110004472 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha formalmente comunicato l'avvio della procedura di consultazione pubblica per il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2011 ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con la nota sopracitata Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha, inoltre trasmesso copia della Proposta del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2011, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, specificando che copia della documentazione progettuale è stata altresì trasmessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, agli Uffici di Presidenza di tutte le Province, alle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni e le Attività




Culturali e ai Parchi Nazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità procedente, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2011, n. 63, l'avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fissando quale termine per la consultazione pubblica il giorno 17 maggio 2011;


PRESO ATTO che il 17 maggio 2011 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di piano e del rapporto ambientale e che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i., acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

Osservazioni ex art. 14 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- Prefettura di Macerata Prot. 8516 del 30/03/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1656 del 04/05/2011;
- Autorità di Bacino Arno Prot. 1808 del 04/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1660 del 05/05/2011;
- Regione Valle d'Aosta Prot. 5011 del 11/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1824 del 16/05/2011;
- Legambiente acquisita al prot. CTVA/2011/1847 del 17/05/2011;
- Regione Liguria Prot. 69087 del 17/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/184856 del 17/05/2011;
- Comune di Belforte di Chienti (MC) Prot. 2567 del 17/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1849 del 17/05/2011;
- Prefettura di Bari acquisita al prot. CTVA/2011/1863 del 18/05/2011;
- Provincia di Fermo Prot. 19938 del 16/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1868 del 18/05/2011;
- Comune di Amandola Prot. 3570 del 13/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1868 del 18/05/2011;
- Autorità di Bacino della Puglia Prot. 5564 del 17/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1869 del 18/05/2011;
- FareAmbiente acquisita al prot. CTVA/2011/1870 del 18/05/2011;
- Città di Porcia, Pordenone Prot. 13858/P del 13/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1922 del 23/05/2011;
- Regione Toscana Prot. AOOGR/130029/f.50.20 del 20/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1913 del 20/05/2011;
- Parco Nazionale Monti Sibillini Prot. 2655 del 20/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1924 del 23/05/2011;



- Regione Marche Prot. 302626 del 19/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1971 del 25/05/2011;
- Provincia di Fermo Prot. 19938 del 16/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1993 del 26/05/2011;
- Comune di Amandola Prot. 3570 del 13/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/1993 del 26/05/2011;
- Provincia di Sassari Prot. 15786 del 07/04/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Soprintendenza Archeologica Toscana Prot. 6543 del 15/04/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Regione Valle d'Aosta Prot. 5011 del 11/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Comune di Pasiano di Pordenone del 12/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 1796 del 17/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Parco Nazionale Alta Murgia Prot. 1878 del 18/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Parco Nazionale Monti Sibillini Prot. 2655 del 20/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2040 del 30/05/2011;
- Regione Toscana delibera n. 347 del 16/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2072 del 01/06/2011;
- Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni architettonici Prot. S120/2011/300109/25.6.1./MC7Iv del 18/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2080 del 01/06/2011;
- Regione Puglia Prot. A00.064/20/05/11 n. 32373 acquisita al prot. CTVA/2011/2103 del 06/06/2011;
- Regione Piemonte delibera n. 12-2288 del 04/07/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2527 del 08/07/2011;
- ARPA Friuli Venezia Giulia Prot. 4862/2011/DS/74 del 06/06/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2186 del 10/06/2011;
- Provincia di Sassari Prot. 24590 del 07/06/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2234 del 15/06/2011;
- Regione Marche Prot. 0302626 del 19/05/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2308 del 21/06/2011;
- Parco Nazionale della Majella Prot. 5901 del 17/06/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2527 del 08/07/2011;
- Provincia di Verona determina n. 2946 del 11/07/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2585 del 20/07/2011;
- Avv. Bertinelli Terzi acquisita al prot. CTVA/2011/2796 del 08/08/2011;



- Regione Emilia Romagna delibera di giunta n. 1181 del 01/08/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/2882 del 26/08/2011;
- Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Prot. 2448/D.1.21 acquisita al prot. CTVA/2011/2963 del 06/09/2011;
- Parco Nazionale del Gargano Prot. 5044 del 31/08/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/3027 del 09/09/2011;
- Regione Emilia Romagna delibera di Giunta Regionale n. 215019 del 08/09/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/3086 del 13/09/2011;

CONSIDERATO che in data 12 settembre 2011 con nota prot. TE/P20110014304 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A ha trasmesso il documento integrativo del PdS della RTN 2011;

PRESO ATTO dell'avvio della consultazione ex art. 14 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul documento integrativo, avvenuto con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 2011;

VISTI E CONSIDERATI i pareri e le osservazioni espressi sul documento integrativo del PdS della RTN 2011 ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dai soggetti di seguito elencati:

- Autorità di Bacino della Basilicata Prot. 3679 del 28/11/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/4228 del 29/11/2011;
- ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche del 29/11/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/4227 del 29/11/2011;
- APER - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili Prot. 208/2011 del 29/11/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/4251 del 30/11/2011;
- Regione Piemonte Prot. 10094 DB1304 del 01/12/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/4272 del 01/12/2011.
- AIGET Associazione italiana di grossisti di energia e trader del 01/12/2011 acquisita al prot. CTVA/2011/4328 del 05/12/2011.

VISTO il parere n. 843 del 15 dicembre 2011 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con la nota 26 gennaio 2012 prot. CTVA/2012/000293;



VISTO il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Prot. n. DGPBAAC/34.19.04/6285/2012 del 29 febbraio 2012 e che fa parte integrante del presente atto;

CONSIDERATA che con la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le valutazioni ambientali prot. DVA-2012-0005369 del 01/03/2012 sono state formulate delle osservazioni al parere n. 843 del 15 dicembre 2011 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, chiedendo di valutare l'opportunità di una revisione del parere;

VISTO il parere n. 900 del 30 marzo 2012 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con la nota 11 aprile 2012 prot. CTVA/2012/001293, e che fa parte integrante del presente decreto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME


parere positivo sulla proposta di Piano di Sviluppo 2011 della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, sul relativo RA e sul piano di monitoraggio subordinatamente al rispetto delle condizioni ed osservazioni che seguono:

A. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Il Proponente deve tenere conto di tutte le osservazioni e condizioni che seguono riguardanti il PdS 2011 in sede della necessaria revisione dello stesso ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del d. lgs. n. 152/2006. Quanto è riferito ai futuri Piani e Rapporti ambientali, ha valore di raccomandazione, come anche il punto n. 44.

Sul PdS e sul RA in generale.

1. Nella Dichiarazione di sintesi riferita al PdS 2011, devono essere prese in considerazione tutte le osservazioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico relative sia ad aspetti generali che ad aspetti puntuali sui singoli interventi riportando indicazioni su come si è tenuto conto di dette osservazioni nell'ambito delle decisioni di piano.
2. Il PdS 2012 dovrà dedicare una sezione alla descrizione della struttura e dei contenuti previsti nel portale con funzionalità di tipo cartografico *webgis*.



3. Il portale deve riportare le informazioni concernenti, lo stato di avanzamento della concertazione, i risultati raggiunti e le concertazioni avviate, nonché i criteri utilizzati per generare le ipotesi localizzative, al fine di fornire un'informazione completa e trasparente sul quadro degli interventi che hanno subito modifiche decisionali nel corso dell'annualità e sui criteri e le motivazioni che hanno guidato le scelte effettuate.
4. Il PdS 2011 e i successivi PdS e RA 2012 devono tenere conto, oltre che delle osservazioni e condizioni del presente parere, anche di tutte le integrazioni, revisioni e prescrizioni del precedente parere n. 510/2010 sul PdS 2010 non completamente soddisfatte.
5. I volumi regionali del RA devono essere integrati con quanto di seguito indicato:
 - descrizione aggiornata degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente, delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, dei problemi ambientali esistenti pertinenti al piano;
 - descrizione maggiormente approfondita dello stato attuale della RTN, comprensiva anche di un quadro complessivo dei procedimenti autorizzativi conclusi e delle realizzazioni in stallo;
 - analisi e valutazione dei potenziali effetti ambientali prodotti dal Piano sul territorio regionale e indicazione delle eventuali misure previste per impedire, ridurre, compensare gli impatti ambientali negativi significativi;
 - analisi maggiormente approfondita degli indicatori individuati, con un collegamento a un quadro ambientale di riferimento, al fine di controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione degli interventi;
 - approfondita valutazione di coerenza degli interventi proposti con la pianificazione territoriale e di settore di livello regionale/locale.
6. Con riferimento ai contenuti delle schede d'intervento, è necessario:
 - integrare le schede d'intervento secondo quanto contenuto nel modello riportato in allegato B al Rapporto Ambientale, in particolare implementando l'analisi degli indicatori calcolati e, qualora tali indicatori presentino valori critici, indicando eventuali misure di mitigazione/ compensazione, e/o indirizzi/direttive per le successive fasi di progettazione;
 - predisporre una cartografia di riferimento, a scala adeguata, che consenta una chiara individuazione delle aree interessate dagli interventi e che rappresenti gli elementi di principale interesse;



- riportare, aggiornare o fornire le schede d'intervento degli interventi già contenuti nei PdS precedenti, al fine anche di monitorare lo stato di avanzamento ed effettuare una valutazione che tenga conto di potenziali effetti sinergici e cumulativi;
- fornire una sovrapposizione degli interventi previsti sia nuovi, sia inseriti nei precedenti piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, sulla cartografia di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione che tenga conto dei criteri ERA/ERPA concordati/da concordare con Terna;
- individuare sia le criticità degli elettrodotti esistenti, sia le fasce alternative di fattibilità dei nuovi elettrodotti all'interno dei corridoi preferenziali, sia le proposte di piano in merito alle alternative migliori, con analisi degli aspetti ambientali più rilevanti di ciascuna alternativa;
- evidenziare l'evoluzione annuale dei processi di concertazione di livello regionale/locale per gli elettrodotti già ricompresi nei precedenti piani di sviluppo.

Contesto normativo e programmatico

7. Il PdS deve aggiornare i dati relativi alla normativa e alla pianificazione internazionale, comunitaria, nazionale, regionale e locale secondo quanto suggerito dai soggetti consultati.

Smart Grid

8. Il Proponente deve specificare, in un apposito capitolo del RA 2012:
- quale attività è svolta dallo stesso nell'ambito degli accordi internazionali, di cui è parte l'Italia, finalizzati all'implementazione delle reti intelligenti;
 - le politiche, anche integrate, d'investimento in ricerca e sviluppo del consorzio Desertec di cui Terna è parte;
 - lo stato e lo sviluppo delle reti intelligenti in Italia, i progetti pilota intrapresi, obiettivi e indicatori di monitoraggio concernenti lo sviluppo delle reti intelligenti.

Documento integrativo

9. Con riferimento agli interventi relativi all'impiego di sistemi di accumulo di energia elettrica, il PdS e il RA 2012 devono fornire tutte le informazioni necessarie per valutarne le potenziali ricadute ambientali, comprensive del piano di sviluppo degli interventi, delle motivazioni ambientali della scelta tra le diverse tecnologie disponibili e dei criteri relativi alla dislocazione geografica, alla localizzazione e al dimensionamento dei singoli interventi.

Interventi




10. In relazione alle modalità con cui viene valutata l'esigenza elettrica, devono essere riportate nel RA 2012 le informazioni, già richieste per il 2011 dal parere n. 620/210, sulle potenze elettriche disponibili installate su base regionale, correlate alle potenze massime richieste.
11. Si ritiene necessario che ogni anno sia verificato il perdurare delle motivazioni che hanno definito le esigenze di sviluppo approvate nei precedenti Piani di Sviluppo.
12. In considerazione del fatto che i corridoi e le potenziali fasce di fattibilità individuati rappresentano, per la loro ampia dimensione, l'area ove il tracciato, attraverso ulteriori approfondimenti, potrà essere situato, si ritiene opportuno che la sua localizzazione nell'ambito dell'area d'intervento, in fase di progettazione dell'opera, tenga conto delle criticità evidenziate e delle risultanze dell'applicazione degli indicatori NAT, AMB, HAB1, HAB2, SPEC. Si richiede che almeno uno degli interventi previsti nel PdS 2012 (collocati in una sezione di contenuto analogo a quello della Sez. II del PdS 2011), applichi tale metodologia, verificando ad un livello di analisi appropriato la coerenza degli interventi proposti dal Proponente con gli obiettivi individuati dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000 e dai Piani dei Parchi nazionali e regionali.

Alternative localizzative

13. Per i nuovi interventi la scelta delle macroalternative deve essere effettuata al livello strategico della pianificazione e deve tener conto, oltre che delle esigenze di approvvigionamento elettrico, anche delle considerazioni ambientali, sulla base delle quali si procederà nelle analisi ai livelli successivi (strutturale e attuativo). Nel caso in cui la definizione dei nuovi interventi non indichi alternative di macroarea, e nel caso in cui l'analisi degli interventi in fase di avanzamento non segua tutti i passaggi logico-temporali e di analisi previsti dalla metodologia e dalla normativa VAS, il Proponente dovrà rendere trasparente con una descrizione adeguata le scelte adottate, le motivazioni che le hanno determinate e le eventuali difficoltà incontrate.

Indicatori

14. Devono essere rivisti gli indicatori di sintesi regionali che, così come formulati, non permettono di tenere in considerazione le condizioni ambientali esistenti esternamente alle aree d'intervento e non consentono una valutazione effettiva delle ripercussioni che gli interventi pianificati potrebbero avere sullo stato ambientale di un'area vasta (es. contesto regionale).



15. Rispetto al set di indicatori trasmessa da Terna in data 16/07/2010, si chiede:


- che tutti gli indicatori prevedano anche la fase di monitoraggio "ex ante";
- che venga riformulato l'indicatore Soc_xx: *Potenziali interferenze per rispetto CEM* che conta il numero delle potenziali interferenze con il tracciato dell'intervento (sia nuove realizzazioni, sia demolizioni), poco chiaro nel richiamo alle demolizioni e non appropriato nel termine 'potenziale' in quanto dovrebbe servire a calcolare un numero/dato effettivo e non potenziale all'interno di un intervento sul territorio. Tale indicatore deve essere denominato "*Interferenze per rispetto CEM con edifici e ricettori sensibili*" e approfondito aggiungendo nella descrizione le aree interessate da "*parallelismo con gli elettrodotti esistenti*";
- che venga determinato l'indicatore Amb_xx: *Rimozione dei vincoli alla produzione da energie rinnovabili*, il cui studio di fattibilità è stato avviato dal Proponente per valutarne la possibilità di calcolo e la relativa significatività. Si ritiene che tale indicatore sia ambiguo, non risultando chiaro il metodo di valutazione e di calcolo del dato che potrebbe generare e che tale indicatore debba essere approfondito aggiungendo nella descrizione le aree interessate da "*parallelismo con gli elettrodotti esistenti*".

Interventi di razionalizzazione

16. Gli interventi di demolizione devono essere accompagnati da un processo di riqualificazione e ripristino dei siti coinvolti attraverso la redazione di progetti specifici. Anche le altre opere di razionalizzazione devono trovare un percorso di studio e progettazione esaustivi. Per quanto riguarda lo sfasamento temporale esistente tra le fasi di nuova realizzazione e di demolizione, specifico per le razionalizzazioni, devono essere introdotti indicatori di processo che affianchino quelli di impatto in grado di seguire lo stato di avanzamento lungo i tre livelli di pianificazione dell'intervento di razionalizzazione.

Perdite di rete

17. In relazione alla riduzione delle perdite di trasmissione dell'energia elettrica deve essere monitorato e riportato nel RA 2012 il valore delle perdite di sistema, inquadrandolo in una valutazione del *trend* evolutivo. Il rapporto tra le perdite e l'energia richiesta deve essere utilizzato come indicatore in fase di monitoraggio per verificare l'efficacia del piano rispetto all'obiettivo di riduzione delle perdite di rete.



Criteria ERPA

18. Relativamente all'attribuzione delle categorie ERPA ai diversi vincoli:
- le Aree Zona A di protezione integrale dei parchi nazionali e regionali devono essere associate al criterio di Esclusione;
 - le informazioni relative alle rotte di migrazione dell'avifauna, ove presenti e già fruibili nelle singole Regioni, devono essere attribuite alla categoria R2, in attesa della predisposizione di un tematismo valido a livello nazionale che tenga conto degli strati informativi presenti a livello regionale e dei dati esistenti nella banca dati ISPRA;
 - deve essere motivata l'eliminazione della categoria P e l'attribuzione alla categoria R3 delle tutele ex art.142 del D.lgs. n. 42/2004 e delle aree DOC, DOCG;
 - deve essere motivata l'eliminazione della categoria P e dei vincoli precedentemente in questa ricompresi;
 - per consentire l'implementazione del criterio di attrazione A1 correlato alla presenza di quinte morfologiche, il Proponente deve mettere a disposizione dei Ministeri coinvolti e delle Regioni lo strato informativo prodotto in ambiente GIS e utilizzato per l'analisi territoriale.
19. Relativamente alla "procedura alternativa" di calcolo e all'attribuzione dei costi ambientali:
- la "procedura ERPA alternativa" deve comunque recepire le prescrizioni formulate per la "procedura ERPA attuale";
 - devono essere prodotte delle esemplificazioni cartografiche, relative ad interventi previsti dal PdS 2011, che dimostrino le variazioni/miglioramenti intervenuti nell'applicazione della "procedura ERPA alternativa" rispetto alla "procedura ERPA attuale". Tali esemplificazioni, comprensive di dati georeferenziati e legende esplicative, potranno essere prodotte nell'ambito del Portale Cartografico dedicato;
 - il processo e i risultati dell'applicazione della "procedura ERPA alternativa" nella selezione dei corridoi ottimali devono essere resi trasparenti nelle esemplificazioni cartografiche suddette preliminarmente richieste in fase progettuale e nell'ambito di ciascuna "scheda intervento" del PdS 2011;
 - devono essere riportati esempi numerici, supportati da rappresentazioni cartografiche, correlati alla sovrapposizione di più categorie ERPA e chiarificatori delle variazioni/miglioramenti intervenuti con la procedura alternativa;
 - devono essere prodotte esemplificazioni significative di applicazione della metodologia supportate da adeguate rappresentazioni cartografiche.



Sostenibilità complessiva degli interventi

20. L'attribuzione dei pesi deve essere effettuata sulla base di criteri UNI indicati per gli appalti pubblici dal codice degli appalti.
21. Riguardo all'impiego di un indice complessivo di sostenibilità il RA 2012 deve chiaramente descrivere tutto il processo di definizione e calcolo degli indicatori e dell'indice complessivo di sostenibilità in ogni suo passo al fine di rendere trasparenti i criteri considerati e le motivazioni di tutte le scelte effettuate.
22. Il RA 2012 deve effettuare e riportare stime quantitative dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano che consentano di quantificare il contributo degli interventi del PdS alla variazione dello stato ambientale come richiesto dalla normativa.
23. I valori assoluti di tali indicatori devono essere utilizzati per effettuare una valutazione quantitativa dei potenziali impatti ambientali dovuti agli interventi del PdS attraverso il loro calcolo per ciascun intervento e la loro aggregazione ad una scala territoriale d'area vasta pertinente al PdS. Nel RA 2012 tale analisi deve essere svolta ai diversi livelli (strategico, strutturale e attuativo) con riferimento agli aspetti ambientali maggiormente interessati popolando, sulla base anche della disponibilità informativa, gli indicatori più pertinenti e significativi, quali:
- superfici di habitat interessati dagli interventi (corridoi e FdF);
 - superfici di suolo di pregio interessato dagli interventi (corridoi e FdF);
 - superficie di Rete Natura 2000 e delle aree protette interessata dagli interventi (corridoi e FdF);
 - interferenza con le specie avifaunistiche (rotte di migrazione, vie di passaggio preferenziale degli uccelli);
 - interferenza con aree e beni di valore storico, culturale e paesaggistico (D.lgs 42/2004);
 - interferenza con l'edificato;
 - perdite di rete con le potenziali ripercussioni sulle emissioni di gas serra;
 - rimozione dei vincoli alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
24. Il valore di tali indicatori deve essere rapportato ai corrispondenti valori calcolati per un contesto territoriale vasto quale può essere quello regionale al fine di valutare in termini quantitativi l'impatto e la sostenibilità degli interventi scelti.



10

25. Per quanto riguarda la metodologia della valutazione delle alternative rispetto all'applicazione dei criteri ERPA, all'interno del portale cartografico devono essere inserite le esemplificazioni già richieste nel parere n. 620/210, finalizzate ad una maggiore comprensione della procedura di scelta delle alternative.
26. Le metodologie di analisi finalizzate alla definizione degli indici complessivi devono rispettare il principio della massima trasparenza e ripercorribilità nelle scelte effettuate (criteri di attribuzione dei pesi) e la piena condivisione con tutti i soggetti interessati.
27. Devono essere riportate le valutazioni e le considerazioni relative ai risultati (superficie diagramma *radar*) delle applicazioni degli indicatori complessivi, finalizzate ad un bilancio complessivo di sostenibilità degli interventi di piano.
28. Al fine di raggiungere una valutazione complessiva degli interventi previsti, deve essere inclusa nella cartografia anche la rete esistente.
29. Deve essere indicata la frequenza del rilevamento previsto in modo da arrivare ad avere un confronto sulla serie storica dell'indicatore e poterne valutare la sua evoluzione e lo scopo del suo rilevamento nel corso degli anni.

Coerenza interna


30. Al fine di evidenziare lo sviluppo annuale del processo di valutazione ambientale, devono essere analizzate le variazioni annuali del numero di interventi che passano da una fase di avanzamento alla successiva (in analisi di fattibilità, in concertazione, in autorizzazione, autorizzati, in realizzazione, completati) e le variazioni annuali del numero di interventi che passano da un livello di dettaglio delle scelte localizzative al successivo (dal livello strategico a quello strutturale, a quello attuativo).

Monitoraggio

31. Si richiede la definizione di tempi, ruoli, responsabilità, quantificazione e sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e gestione del piano di monitoraggio, provvedendo alla definizione esplicita del piano economico e delle modalità di svolgimento dello stesso, i cui risultati continui e aggiornati, separati dalle eventuali valutazioni relative alle procedure di VAS e VIA, devono essere accessibili mediante un collegamento informatico rispondente alle specifiche del S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività).



32. I costi associati alla proposta avanzata dal GdL Monitoraggio del Piano nel precedente parere motivato del 2009 devono essere finanziati dall'Autorità procedente attraverso il concessionario Terna (art. 18 d. lgs n. 152/2006).
33. Il monitoraggio deve essere applicato ai PdS sin da quello del 2009 e, in considerazione del mancato rispetto di quanto chiesto dal parere n. 510/2010 sul PdS 2010 (messa a regime del monitoraggio entro il 2011), deve essere messo a regime al più presto entro il primo semestre del 2012.
34. La proposta del set di indicatori per il monitoraggio del PdS 2011 deve tener conto di quanto indicato e prescritto nei precedenti pareri relativi al PdS e al RA 2010 e al PdS 2011. Poiché i dati territoriali non risultano essere uniformi a scala nazionale, è preferibile iniziare il processo di popolabilità laddove vi è disponibilità dei dati dando evidenza delle aree per le quali non vi è disponibilità di dati.
35. La definizione delle aree di riferimento rispetto alle quali calcolare gli indicatori deve essere condotta in relazione alla fase di monitoraggio in valutazione: il monitoraggio deve essere effettuato sui fusi, sui corridoi e sulle fasce di fattibilità e deve comprendere anche gli elettrodotti esistenti e tenere conto degli interventi di razionalizzazione.
36. Al fine di adempiere alle finalità del monitoraggio si deve procedere ad un'analisi dei risultati finalizzata al confronto con le stime effettuate in fase di pianificazione e alla verifica dell'esistenza di scostamenti rispetto alle previsioni (eventuali impatti negativi imprevisti). L'individuazione di eventuali scostamenti richiede un'analisi e descrizione delle possibili cause. A tali analisi devono essere associate indicazioni per ri-orientare il processo di pianificazione integrata e risolvere le criticità emerse; ciascun indicatore deve essere correlato all'impatto e all'obiettivo di riferimento riportati rispettivamente al paragrafo 2.2 e alla tabella 5-1 del RA 2011.
37. Per quanto riguarda in particolare le componenti, ambientali e non, da considerare, si deve prevedere:
- l'esame di alternative che tengano conto della densità della popolazione interessata, con riferimento sia alla situazione esistente, sia ai nuovi interventi proposti (si veda l'Allegato "Monitoraggio");
 - l'individuazione dei principali corridoi ecologici, con particolare riferimento a quelli interessati da rotte migratorie dell'avifauna.



38. Devono essere definite le metodologie e la costruzione dei data base necessari per la caratterizzazione e analisi ambientale degli interventi relativamente agli aspetti riguardanti la salute umana, l'interferenza con il sistema delle aree protette, in particolare con l'avifauna, e l'impatto paesaggistico, partendo dalla definizione e applicazione di indicatori in alcuni contesti regionali, dove sono presenti dati e informazioni pertinenti e soprattutto dove tali aspetti sono rilevanti. Tale lavoro sarà coordinato dal GdL "Monitoraggio".
39. Con riferimento al monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai CEM, deve essere individuato un indicatore per il controllo degli effetti sulla salute umana in fase di esercizio (*ex post* tracciato realizzato). Tale indicatore deve essere riferito ad un'area più ampia rispetto alla fascia di asservimento che deve coincidere con le fasce di rispetto ai fini del monitoraggio del rispetto dei limiti normativi (obiettivo di qualità) ed estendersi ad un'area più estesa ai fini della verifica del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai CEM. Tale indicatore deve calcolare il n. di edifici presenti a determinate distanze dalla linea elettrica, cui corrispondono determinati valori del campo di induzione magnetica. Questo valore consente la stima della popolazione esposta a determinati valori di campo magnetico attraverso l'utilizzo di parametri medi relativi alla volumetria, al n. di occupanti degli edifici e alla destinazione d'uso degli stessi.

Valutazione di Incidenza

40. Devono essere considerati tutti i siti Natura 2000 presenti nel raggio di 5 km circa, al fine di poter individuare e valutare eventuali effetti indiretti sui siti medesimi, in considerazione del fatto che le specie animali maggiormente interessate dalla presenza di elettrodotti aerei sono quelle appartenenti all'ornitofauna (con elevata vagilità) e visto che per il livello attuativo l'individuazione di una fascia di fattibilità corrisponde a una porzione di territorio ben definita e localizzata, la cui ampiezza è di poche centinaia di metri (venendosi quindi a trovare in sovrapposizione con l'ambito di pertinenza della procedura di VIA/VINCA).
41. Nei RA - volumi regionali, per il livello attuativo relativo all'individuazione della fascia di fattibilità, deve essere analizzata la coerenza con quanto previsto dai Piani di Gestione e/o Misure di Conservazione relativi ai suddetti siti. Da tale analisi dovranno emergere gli elementi di coerenza e conflitto, sia in termini di obiettivi che di azioni di Piano, riportando le motivazioni che condurranno alla scelta delle singole misure.




42. Nella definizione dei criteri ERPA, devono essere inserite in "E" le zone indicate quali riserve integrali, all'interno delle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità, in accordo con quanto previsto dalla l. n. 394/91.
43. Dal momento che tutti i dati quantitativi derivanti dall'applicazione degli indicatori NAT, AMB, HAB1, HAB2, SPEC e SPEC2 risultano poco funzionali ai fini della procedura di VAS, in quanto non supportati da un'analisi di tipo comparativo, i dati quantitativi riportati nelle tabelle da pag. 183 a pag. 188 del RA 2011 devono essere analizzati e comparati con quelli relativi alle alternative di Piano e ottenuti dall'applicazione degli stessi indicatori. Conseguentemente ai fini di un'attenta pianificazione sostenibile del territorio, devono essere riportate nel RA le motivazioni che hanno condotto alla scelta dei singoli corridoi e fasce di fattibilità, relativamente a ciascun intervento.
44. Relativamente al Piano di monitoraggio si raccomanda al MiSE di riformare l'art. 9, commi 1 e 2, del DM 20 aprile 2005 (Concessione al GRTN delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale) al fine di rendere possibile l'aggiornamento del PdS della RTN su base triennale, anziché annuale.

B. Del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Osservazioni e prescrizioni:

1. La valutazione delle nuove esigenze elettriche, a partire già dalla fase strategica (macroalternative), dovrà essere documentata, anche attraverso il portale cartografico webgis, con il supporto di cartografie che, alle varie scale di rappresentazione, descrivano adeguatamente il percorso metodologico che, attraverso l'applicazione dei nuovi criteri localizzativi ERPA e l'uso del set di indicatori di sostenibilità, determina l'evoluzione delle scelte localizzative in funzione della salvaguardia del patrimonio culturale, compresa l'individuazione, descrizione e valutazione delle ragionevoli alternative che possono adottarsi nelle diverse fasi della pianificazione, a partire dal livello strategico, considerato che i contenuti della documentazione presentata da Terna appaiono del tutto inadeguati a consentire qualsivoglia valutazione degli interventi previsti e delle pur possibili interferenze con le aree e con i beni protetti dal d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
2. Dovrà essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano di sviluppo potrebbe avere



sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) e valutata la probabile evoluzione senza l'attuazione del piano (ad esempio considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonchè l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con norme di tutela attiva).

3. L'evoluzione annuale dei processi di concertazione di livello regionale per gli elettrodotti già ricompresi nei precedenti piani di sviluppo sottoposti a VAS, dovrà essere adeguatamente documentata, anche attraverso il portale cartografico webgis, con schede e cartografie che evidenzino le scelte localizzative proposte e tutte le alternative studiate. Tanto si evidenzia, ferma restando la necessità di una sostanziale modifica, da parte del MiSE, della normativa vigente, che possa prevedere la possibilità di trasformare l'attuale programmazione annuale in triennale. Ciò garantirebbe la presentazione di documenti più significativi rispetto alle strategie che la Società Terna intende porre in essere, consentendo così una reale aderenza dei rapporti ambientali alle finalità della VAS ed una stesura del Piano e del R.A. basata su un più ampio arco temporale. Attraverso tale impostazione ci si potrà rendere effettivamente conto della evoluzione del piano stesso in rapporto all'insorgenza di nuove esigenze elettriche e dell'effettivo stato di avanzamento delle scelte localizzative inerenti ad interventi inclusi nei precedenti piani, permettendo, nel contempo, un'analisi compiuta e ponderata da parte delle amministrazioni statali competenti.

4. Andrà adeguatamente verificata e documentata, in quanto ancora non ne viene fornita piena evidenza, la coerenza degli interventi vecchi e nuovi, previsti dal PdS 2011 e, quindi, la coerenza esterna del Piano stesso, con la *pianificazione territoriale paesaggistica regionale*, tenuto conto dell'aggiornamento in itinere degli strumenti di pianificazione presi a riferimento alla luce dei processi di copianificazione in atto e di revisione e adeguamento dei vecchi vincoli paesaggistici, come già segnalato in esito alle VAS dei precedenti PdS. A tal fine è utile di nuovo sottolineare che l'attuale normativa di settore, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che, “ (... ...) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette” (art. 145, comma 3, del d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).



5. Si segnala altresì la necessità di verificare la coerenza esterna del PdS con i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77 (maggiori informazioni con riferimento al Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sul sito del MiBAC Ufficio Patrimoni UNESCO al seguente link :
<http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/1/home>).
6. Andrà adeguatamente e meglio documentata la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sui beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi, in quanto risulta ancora troppo generica.
7. La componente "paesaggio", correttamente inserita nell'elenco delle componenti che potrebbero essere potenzialmente interferite dagli interventi previsti dal PdS, nella sezione - Componenti ambientali interessate -, dovrà essere adeguatamente studiata ed esplicitata, inserendo uno specifico paragrafo, come è stato fatto per le altre componenti elencate ai fini della definizione della "qualità ambientale del territorio", nei successivi paragrafi del RA. A tal fine si consiglia l'ausilio della consultazione dei piani paesaggistici regionali e di altri strumenti di pianificazione territoriale subordinata che spesso individuano, attraverso specifiche mappature e norme di uso, aree suscettibili di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica.


8. Criteri ERPA e Indicatori MiBAC

Il lavoro di revisione dei criteri ERPA, tra questo Ministero e Terna SpA, ha prodotto risultati condivisi per quanto attiene ai beni culturali e alle diverse tipologie di beni paesaggistici.

La nuova tabella, frutto delle revisioni di cui sopra, è stata recepita e inserita nel RA del PdS 2011.

Tuttavia occorre adeguare alla nuova tabella dei criteri ERPA i contenuti del paragrafo 6.2 "monitoraggio dell'attuazione degli interventi", nelle tabelle 6.1 (monitoraggio per stazioni elettriche) e 6.2 (monitoraggio per elettrodotti), al fine di sanare la difformità riscontrata nell'associazione che viene fatta tra la colonna "indicatore" e colonna "criteri ERPA" dove gli indicatori sembrano essere ancora associati alla precedente tabella dei criteri ERPA.

Altrettanto dicasi per le schede di approfondimento degli indicatori per la valutazione di soluzioni localizzative (Allegato A).



Va inoltre verificato e corretto il lessico utilizzato per gli indicatori "paesaggio" e "beni culturali", in quanto non appare chiaro ed esattamente coerente con la normativa di settore. Potrebbe, infatti, ingenerare confusione in merito alla esatta individuazione delle tipologie del bene tutelato. Anche in questo caso per rendere il tutto coerente con la nuova tabella dei criteri ERPA condivisi con il MiBAC.

9. Andranno meglio valutate e sperimentate in applicazioni dimostrative le modifiche introdotte da Terna SpA nella procedura alternativa di applicazione dei criteri ERPA.

La nuova procedura, introducendo i due presupposti che consentono di considerare il numero di vincoli che si sovrappongono in un criterio e di sommare i criteri per il calcolo dei costi cumulativi, permette di ottenere un corridoio che è funzione di tutti i criteri copresenti, grazie all'inserimento, nell'elaborazione, dei vincoli di peso minore che, in caso di sovrapposizione, non venivano in precedenza valutati.

Tuttavia, come già precedentemente evidenziato, si nutrono perplessità sulle modifiche apportate alla tabella dei costi ambientali che ha introdotto nuovi valori massimi e minimi per ogni criterio ERPA e valori negativi per i criteri ERPA attrattori. I nuovi valori attribuiti ai costi ambientali, da una prima valutazione, potrebbero penalizzare soprattutto le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis ex art. 142 del Codice (c.d. zone Galasso).

Pertanto si richiede di produrre delle esemplificazioni cartografiche, georeferenziate con i vari strati informativi, comprensivi dei vincoli e dei beni tutelati ai sensi del Codice, per gli interventi previsti nel PdS 2011, che possano dimostrare i vantaggi derivanti dall'applicazione della nuova procedura ERPA proposta da TERNA SpA, riferita quindi ai nuovi costi ambientali, rispetto alla precedente procedura ERPA.

10. Per quanto attiene al monitoraggio, la proposta di limitare la verifica propria dell'attività di monitoraggio alla sola fascia di fattibilità non è affatto condivisibile da parte della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, peraltro, come già evidenziato, si dichiara contraria ad estendere il processo di VAS fino alle fasce di fattibilità che, invece, dovrebbero rientrare nella procedura di VIA e, tutt'al più, nella fase preliminare alla VIA. L'utilizzo della fascia di fattibilità, come area di riferimento rispetto alla quale calcolare gli indicatori nell'azione di monitoraggio, limiterebbe il controllo degli impatti esclusivamente alle aree di intervento, fornendo in tal modo informazioni parziali e spurie, in quanto sarebbero escluse zone di territorio di area vasta che pur risultano

12



comunque interessate dalla pressione derivante dall'attuazione del Piano di sviluppo della rete elettrica.

Il monitoraggio, pertanto, dovrà essere effettuato sin dalla fase strategica (fusi territoriali) per passare poi alla fase strutturale (corridoi).

Si ritiene che le modalità di attivazione e svolgimento delle azioni di monitoraggio dell'attuazione del PdS Terna, vadano concordate tra Autorità competente (MATTM + MiBAC), l'Autorità proponente (MiSE), il proponente (TERNA) e ISPRA. Si dovrà procedere, altresì, alla definizione del ruolo degli uffici territoriali del MiBAC all'interno del piano di monitoraggio, come già richiesto più volte nell'ambito delle attività svolte in seno al Tavolo Nazionale e ai Gruppi di Lavoro, definendo le modalità di svolgimento del piano stesso nelle tre fasi "ex ante", "in itinere" ed "ex post".

Andranno inoltre meglio definiti i relativi indicatori di riferimento per le componenti paesaggio e beni culturali, informando sempre la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sugli eventuali aggiornamenti riferiti alla metodologia di monitoraggio e al set di indicatori.

Poiché ad oggi non risulta essere stato ottemperato ai precedenti pareri motivati, riguardo all'attivazione del monitoraggio, lo stesso dovrà essere applicato a partire dal PdS 2009 e andrà messo a regime entro il primo semestre 2012.

11. Il documento integrativo al PdS 2011 intitolato "*Piano di Sviluppo 2011. Documento integrativo relativo ai sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica*" redatto ai sensi del d. lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 3003/30/CE), prevede che tra gli interventi attribuibili alle competenze di Terna SpA possano essere inclusi i sistemi di accumulo diffuso dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.

A tal riguardo si ritiene che per i nuovi interventi relativi all'impiego di sistemi di accumulo di energia elettrica, il PdS ed il RA dovranno fornire tutte le informazioni necessarie per valutarne le potenziali ricadute sull'ambiente, sul paesaggio e sui beni culturali esplicitando altresì i criteri relativi alla dislocazione geografica, alla localizzazione e al dimensionamento dei singoli interventi.

12. Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e prescrizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dalle Direzioni Regionali e

12



dalle Soprintendenze di settore, si rimanda ai pareri dei suddetti uffici periferici del MiBAC riportati in premessa al parere MiBAC che è parte integrante di questo parere motivato, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le dovute integrazioni in sede di revisione del PdS e del Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per eventuali chiarimenti e informazioni.

Raccomandazioni:

1. La proceduralizzazione dei processi regionali dovrà essere modificata da Terna recependo i rilievi e le osservazioni già evidenziate da questo Ministero nei pareri della VAS 2009 e 2010 e nel rapporto di scoping 2011 che di seguito si riportano:

< (... ...) il percorso individuato necessita di un'adeguata riflessione che permetta di definire con chiarezza da una parte il ruolo dei tavoli tecnici regionali e le caratteristiche delle intese e accordi di programma e dall'altra il ruolo e le modalità di partecipazione degli organi del MiBAC in detti tavoli.

I rischi che si paventano sono che il lavoro e gli esiti dei tavoli tecnici si sostituiscano al processo di Valutazione Ambientale Strategica disattendendone la finalità condizionando e limitando i successivi livelli di valutazione.

Il percorso proposto inoltre sembra configurare la presenza del MiBAC solo in una seconda fase (Allargamento del tavolo tecnico regionale). Si sottolinea a tale riguardo la necessità che la tutela di interessi primari, quali la tutela del patrimonio culturale, sia integrata nel processo decisionale e non intervenga a valle dei processi decisionali che conducono, alle diverse scale, alle ipotesi localizzative> (parere MiBAC VAS 2009).

Fase di consultazione e concertazione:

< (... ...) Per la Società TERNA la fase di concertazione e quindi di accordo con gli enti locali precede il confronto con gli uffici periferici del Ministero, mentre il coinvolgimento del MiBAC dovrebbe avvenire già nella fase della costituzione del quadro conoscitivo e delle scelte di priorità degli interventi.

Questa modalità consentirebbe alla Società TERNA di essere preventivamente informata dagli organi ministeriali delle criticità territoriali connesse alla presenza di beni culturali e paesaggistici. Si deve infatti sottolineare che tali criticità costituiscono un indubbio orientamento per la strategia complessiva e le scelte di priorità, alla luce delle competenze istituzionali di questa Amministrazione e del ruolo alla stessa affidato sia nell'ambito della procedura di VAS che in quello della procedura di VIA.

A fronte di tali competenze, il ruolo svolto dagli Enti locali è indubbiamente diversificato e portatore di interessi diversi e comunque recessivi rispetto alla tutela di un bene pubblico, quale il patrimonio culturale, composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici, protetto dall'articolo 9 della Costituzione.



Rapporto VAS VIA:

In diversi documenti illustrati dalla Società TERNA, si è ipotizzato un percorso che intende ricondurre alla VAS il livello attuativo che comporta l'individuazione delle fasce di fattibilità.

A riguardo è opportuno rammentare che in data 17 gennaio 2005 l'allora Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. hanno siglato un protocollo d'intesa nel quale all'articolo 1, lettera i), si è stabilita una collaborazione "... a livello della macro e meso localizzazione delle opere elettriche...".

Con particolare richiamo a questa scelta che appare coerente con le finalità della VAS e con il ruolo dei diversi soggetti è necessario chiarire quanto segue, in merito al rapporto tra VAS/VINCA e VAS/VIA.

Ciò anche e soprattutto in considerazione di quanto emerso nell'ambito del gruppo di lavoro 3 appositamente costituito, nel quale questo Ministero ha espresso la propria posizione che qui si ribadisce.

La natura e la specificità dello strumento oggetto della valutazione cioè il Piano di sviluppo, che ha carattere programmatico riconducibile alle opzioni strategiche di livello nazionale, ma anche il tipo di procedura (VAS), inducono questa Amministrazione a ritenere molto più corretto e coerente limitare lo studio alla definizione del "livello strutturale", con la formulazione di ipotesi di "corridoio" per l'inserimento degli interventi previsti all'interno del territorio interessato dalla macroalternativa definita a livello strategico.

Ciò consentirebbe, di fatto, di operare la valutazione del "livello attuativo", cioè delle "fasce di fattibilità" ipotizzate nell'ambito del corridoio nella fase istruttoria della VIA, evitando che la valutazione in ambito strategico (VAS) possa, di fatto, condizionare e/o limitare la valutazione delle alternative progettuali (tra le quali anche l'opzione zero) che la VIA dovrebbe comunque assicurare.

L'approccio proposto invece dalla Società TERNA, prevedendo già nella fase di programmazione strategica la definizione degli interventi (individuazione di fasce o/o tracciati), presupporrebbe un livello di accuratezza delle analisi e delle valutazioni che, in considerazione anche dei ritmi procedurali, di fatto risultano insostenibili:

- a) per gli "estensori del piano", poiché la natura stessa dello strumento ed il contesto procedurale non consentono la definizione delle proposte di intervento ad una scala adeguata;*
- b) per i "soggetti valutatori", che non sono messi in grado di fornire una valutazione ed un controllo adeguato degli interventi.*

La necessità di assicurare una continuità tra i due procedimenti invocata dalla Società TERNA non deve tradursi in un'anticipazione di fasi valutative che potrebbero rivelarsi di difficile gestione soprattutto in termini di coerenza nella costruzione del processo decisionale.

In conclusione, sebbene la società TERNA sostenga la collocazione della fase attuativa all'interno del processo di VAS ("Configurazione A") ritenendolo un



processo ormai strutturato che riesce a garantire continuità tra la VAS e la VIA, si ritiene che l'ipotesi della "Configurazione B", che prevede la collocazione della fase attuativa di selezione delle fasce di fattibilità a valle del processo di VAS, e quindi nell'ambito della procedura di VIA, oltre a non interrompere questa continuità, restituisca la giusta dimensione e natura ai due procedimenti.

In risposta alle esigenze manifestate dalla Società TERNA, si rammenta che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, così come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2008, attribuisce al proponente la facoltà di richiedere una fase di consultazione preliminare alla procedura di VIA, fase nella quale è possibile per il proponente ottenere gli elementi utili all'espletamento della procedura stessa. (Parere MiBAC Scoping VAS 2010).

2. Come già evidenziato negli anni passati (VAS PdS 2008, PdS 2009 e PdS 2010), considerata la natura eterogenea dei livelli di approfondimento progettuale degli interventi presenti nel PdS, si ritiene necessario indicare, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici, una serie di "indicazioni tipo" di cui TERNA dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli elettrodotti e stazioni (fase di VIA e successiva fase esecutiva):
 - a) - L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico di TERNA) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti di TERNA sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze per i beni archeologici competenti.
 - b) - Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi i lavori e ne sia data immediata comunicazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti, le quali, se ne ravviseranno la necessità, chiederanno l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
 - c) - La Società TERNA S.p.A. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico,



anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.

- d) - Considerato il rischio archeologico "alto" di alcune aree prossime all'intervento e nell'ipotesi che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale, si prescrive che la Società TERNA S.p.A. predisponga in accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio delle opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere).
- e) - Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- f) - I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera.
- g) - Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale.
- h) - Alla Società TERNA S.p.A. si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.
- i) - Carta del rischio archeologico: alla luce del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e




3. Ai fini dell'acquisizione dei dati sul patrimonio culturale (banche dati georeferenziate e non), si suggerisce di verificare, oltre al SITAP, la possibilità di ottenere informazioni utili ai fini della VAS del PdS, consultando anche altri siti MiBAC di seguito elencati:

- SIGEC – Sistema Generale del Catalogo (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>)
- CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISCR – <http://www.icr.beniculturali.it>)
- SITIA – Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia (Direzione Generale per le Antichità - <http://www.archeologia.beniculturali.it>)
- BENI TUTELATI – Verifica d'Interesse Beni Pubblici (DGPBAAC - <http://www.pabaac.beniculturali.it>)
- CENTRI STORICI – Atlante Geografico (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>)
- AEROFOTOTEC – (ICCD - <http://www.iccd.beniculturali.it>)
- PIAZZE D'ITALIA – Atlante delle Piazze d'Italia (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>)
- PORTI E APPRODI – Atlante dei porti dell'antichità (ICCD – <http://www.iccd.beniculturali.it>).
- ARCHEOMAR – Sistema Informativo del Patrimonio archeologico subacqueo di Puglia, Calabria, Basilicata e Campania (<http://www.archeomar.it>).

Prima della presentazione del Piano per l'approvazione, si dovrà provvedere alle opportune revisioni dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. In particolare si dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni contenute nel presente decreto, nonché di quelle presentate dalle Direzioni Regionali e Soprintendenze di settore del MiBAC puntualmente riportare nel parere MiBAC, che è parte integrante del presente decreto.

Solo a conclusione del confronto sopra citato, l'Autorità procedente potrà approvare il Piano e provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. si provveda ad indicare



2004/18/CE", e in particolare dell'articolo 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico", si richiede a codesta Società TERNA S.p.A. di presentare tale documento per ogni intervento.

- j) - Relazione paesaggistica: tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.
- k) - Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del d. lgs 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti.
- l) - Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nei progetti presentati da TERNA dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale TERNA dovrà garantire la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione.
- m) TERNA in fase di VIA e autorizzativa dovrà dimostrare, con adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante, ovvero con toni scuri in presenza di vegetazione boschiva, laddove non contrastanti con le norme di sicurezza del volo aereo.



10

dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

